



**REGOLAMENTO DEL CORSO DI LAUREA DI I LIVELLO IN
LINGUA E CULTURA ITALIANA
Classe L-10 (Lettere)**

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento didattico di Ateneo e in conformità con l'Ordinamento Didattico del Corso, il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Studio in Lingua e Cultura Italiana (di seguito indicato come LiCI).
2. Il Corso di Laurea LiCI ha come Dipartimento di riferimento il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali.
3. L'organo collegiale di gestione del Corso di Studio è il Consiglio di Corso di Studio di Lingua e Cultura Italiana di seguito indicato anche con CCdS.

ARTICOLO 2

Obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi, profilo professionale e sbocchi occupazionali previsti per il laureato

1. Gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio e i risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i descrittori europei del titolo di studio, sono contenuti nell'Ordinamento didattico (RAD) del corso stesso, allegato al Regolamento Didattico di Ateneo – Parte Speciale. Nell'Ordinamento sono altresì indicati il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali previsti per il laureato.

ARTICOLO 3

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Per accedere al corso di laurea in Lingua e Cultura Italiana, gli studenti devono:
 - a) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo per l'accesso alla formazione universitaria;
 - b) sostenere in ingresso un colloquio orientativo, che non ha carattere selettivo, di verifica della personale preparazione dello studente.
2. Il colloquio verterà su argomenti di storia, geografia e letteratura che costituiscono la base culturale per accedere alle discipline del corso di laurea. Laddove il colloquio evidenzia lacune formative che possano ostacolare una proficua frequenza del corso di Laurea prescelto, gli studenti sono tenuti a svolgere un'attività di recupero con le modalità consigliate dal docente indicato, unitamente all'insegnamento, dalla Commissione esaminatrice al termine del colloquio. Il predetto docente al momento dell'esame dovrà certificare anche il recupero delle lacune.
3. Gli studenti in possesso di un titolo di scuola secondaria superiore conseguito all'estero sosterranno inoltre una prova di conoscenza della lingua italiana pari al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Coloro che non raggiungeranno tale livello di competenza

parteciperanno ad attività di sostegno linguistico organizzate dal Dipartimento, in modo da recuperare le lacune entro la fine del primo anno. Previa valutazione da parte dell'Ateneo, possono essere esonerati dalla prova predetta gli studenti che abbiano ottenuto una certificazione di competenza di lingua italiana di livello B2 emessa nell'ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità).

4. I tempi e le modalità di svolgimento delle prove sono indicati ogni anno sul Manifesto degli Studi pubblicato sul sito web di Ateneo. Sul Manifesto sono altresì indicate le scadenze e le modalità per l'immatricolazione al corso.

ARTICOLO 4 **Struttura del corso**

1. La durata legale del Corso di Laurea è di **tre** anni. È altresì possibile, per gli immatricolati, l'iscrizione a tempo parziale, secondo le regole fissate dall'Ateneo e riportate nel Manifesto degli studi.

2. Per il conseguimento del titolo lo studente deve acquisire **180** CFU, riconducibili alle seguenti Tipologie di Attività Formative (TAF):

- A) di base,
- B) caratterizzanti,
- C) affini o integrative,
- D) a scelta dello studente,
- E) per la prova finale e la conoscenza della lingua straniera,
- F) ulteriori attività formative.

3. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per accedere alla prova finale e conseguire il titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo sono considerate le attività formative di base; caratterizzanti; affini o integrative; a scelta dello studente (conteggiate complessivamente come un solo esame).

ARTICOLO 5 **Piano degli studi**

1. Il Corso di Laurea è articolato in due curricula: Lingua e Cultura Italiana per l'Insegnamento (LiCI-IN) e Lingua e Cultura Italiana per la Promozione (LiCI-P).

2. Il piano degli studi offerto agli studenti, con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari (SSD) e dell'ambito di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli, dei crediti, della tipologia di attività didattica è riportato nell'Allegato 1 al presente regolamento, che può essere annualmente aggiornato.

3. Gli immatricolati sono tenuti a presentare il piano di studio online con le modalità ed termini definiti annualmente nel Manifesto degli studi e pubblicate sul sito web di Ateneo.

Attività a scelta libera dello studente

1. In base all'ordinamento degli studi lo studente deve inserire nel proprio piano di studi attività a scelta per un totale di 12 CFU, individuandole liberamente tra:
 - gli insegnamenti offerti dal CdS che non siano già stati inseriti nel piano di studio individuale;
 - gli insegnamenti attivati presso altri corsi di studio di pari livello dell'Università per Stranieri di Perugia, purché coerenti con gli obiettivi formativi del CdS.

ARTICOLO 6

Tipologia delle forme didattiche

1. Le modalità di svolgimento delle attività didattiche del corso di studio sono di tipo convenzionale.
2. Possono essere previste modalità miste (convenzionale e telematica) di svolgimento delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno o nell'ambito di accordi internazionali di collaborazione interuniversitaria.
3. La didattica è fornita nelle seguenti tipologie:
 - a. Lezione frontale: lo studente assiste alla lezione tenuta dal docente ed elabora autonomamente i contenuti ascoltati;
 - b. Esercitazione: lo studente assiste ad attività svolte in aula integrative delle lezioni frontali approfondendo attivamente con il docente i contenuti didattici;
 - c. Attività di laboratorio: prevede da parte dello studente un'applicazione pratica dei contenuti di studio interagendo, in ambiente laboratoriale di apprendimento, sotto la guida del docente;
 - d. Attività seminariale: lo studente partecipa a incontri regolari su tematiche specifiche da approfondire autonomamente e da discutere con il docente;
 - e. Visite guidate: lo studente partecipa a visite presso istituzioni, aziende o centri di ricerca operanti in settori d'interesse del Corso;
 - f. Attività di stage: lo studente sviluppa attività professionalizzanti sotto la guida di un tutor in contesti lavorativi e produttivi esterni e/o interni, presso qualificate strutture pubbliche e private con le quali siano state stipulate apposite convenzioni.
 - g. Attività di tirocinio: lo studente sviluppa attività professionalizzanti sotto la guida di un tutor universitario in contesti lavorativi e produttivi esterni e/o interni, presso qualificate strutture pubbliche e private con le quali siano state stipulate apposite convenzioni.

ARTICOLO 7

Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento del Corso di studio viene misurata in crediti formativi universitari (CFU). Ogni CFU corrisponde convenzionalmente a 25 ore di lavoro per studente e comprende le ore di didattica assistita (lezione, esercitazione, laboratorio, tirocinio e altre attività previste dall'Ordinamento didattico) e le ore riservate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.
2. Per il Tirocinio e lo Stage curriculare il peso orario dei CFU è da intendersi come impegno orario complessivo da dedicare alle attività di apprendimento in ambito professionale.
3. Per la prova finale non sono previste ore di didattica assistita.
4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

ARTICOLO 8

Obblighi di frequenza

1. La frequenza ai corsi d'insegnamento e alle attività di laboratorio non è obbligatoria.
2. La frequenza alle attività di tirocinio e stage è obbligatoria. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi all'attività formativa, lo studente dovrà avere frequentato tutte le ore di tirocinio e stage previste.

ARTICOLO 9

Propedeuticità e sbarramenti

1. Nell'ambito degli insegnamenti non sono previste propedeuticità obbligatorie dei relativi esami finali.
2. Il Corso di Studio non prevede sbarramenti per l'iscrizione ad anni successivi al primo.

ARTICOLO 10

Esami e altre modalità di verifica del profitto

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa prevista dal corso di studio sono acquisiti dallo studente con il superamento della relativa prova di verifica finale. La verifica è sempre individuale e può consistere in un esame di profitto, o in altre tipologie di verifica (tesine, colloqui, relazioni, test, ecc.).
2. L'esame di profitto può consistere in una o più prove, scritte, orali o pratiche. La prova scritta e/o pratica può essere propedeutica alla prova orale. Per le prove di esame, la valutazione è espressa mediante una votazione in trentesimi con eventuale lode. Il punteggio minimo per il superamento della prova è diciotto trentesimi.
3. Le altre prove di verifica possono dar luogo a valutazione (sufficiente/distinto/buono/ottimo) o a semplice giudizio di approvazione o riprovazione (superato/non superato).
4. Per i corsi di Insegnamento, il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento è sempre certificato attraverso il superamento di un esame. Gli Insegnamenti integrati da più moduli e/o tenuti da più docenti anche appartenenti a diversi SSD, danno luogo a un unico esame finale di profitto. In tal caso i docenti titolari dei moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.
5. Gli esami e le altre forme di verifica del profitto sono svolte da apposite commissioni composte da non meno di due membri, presiedute, di norma, dal titolare/responsabile della relativa attività formativa.
6. Le forme di verifica del profitto sono pubbliche e devono sempre tenersi in locali universitari accessibili al pubblico. Deve essere pubblica anche la comunicazione del voto o altra valutazione finale.
7. Durante lo svolgimento delle prove di verifica è consentito allo studente di ritirarsi. La pubblicità delle prove scritte è garantita dall'accesso agli elaborati fino al momento della registrazione del risultato. I candidati hanno comunque diritto a discutere con la commissione gli elaborati prodotti.
8. Le specifiche modalità con le quali viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello studente per ogni insegnamento o altra attività formativa sono riportate nell'elenco degli Insegnamenti (Allegato 1) e nei programmi d'esame pubblicati sulla pagina web del corso di studio sul sito di Ateneo.

9. Esami e prove di verifica si svolgono al termine della relativa attività didattica in date pubblicizzate con largo anticipo.

ARTICOLO 11

Passaggio di corso, trasferimento e abbreviazione di carriera

1. Gli studenti provenienti da un corso di studi della stessa classe o di classe diversa, sia dell'Ateneo (Passaggio di corso) che di altra Università, italiana (Trasferimento in entrata) o straniera, e gli studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio universitario o che abbiano una carriera universitaria pregressa possono presentare domanda di iscrizione ad anni successivi al primo nei termini e con le modalità stabilite nel Manifesto degli studi.

ARTICOLO 12

Riconoscimento dei crediti (CFU)

1. Relativamente al trasferimento o al passaggio di studenti provenienti da un corso di studi della stessa classe o di classe diversa, sia dell'Ateneo che di altra Università, un'apposita commissione, nominata dal Consiglio di Dipartimento, delibera in merito alla domanda di riconoscimento nel rispetto delle linee guida per il riconoscimento dei cfu.

2. La predetta Commissione può procedere al riconoscimento come crediti formativi universitari di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13

Prova finale

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio e aver acquisito i relativi crediti, lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, è ammesso a sostenere la prova finale, per il conseguimento del titolo.

2. La prova finale del corso di Laurea in Lingua e cultura italiana consiste nell'esposizione, in seduta pubblica dinanzi ad una apposita commissione, di un elaborato scritto su uno specifico argomento.

3. Il regolamento tesi è consultabile sul sito web di Ateneo. La valutazione della prova finale è in centodecimali, e tiene conto dell'intera carriera dello studente all'interno del corso di studio. La commissione, con valutazione unanime, può concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei/centodecimali. Lo svolgimento della prova finale e la proclamazione del risultato finale sono pubblici.

ARTICOLO 14

Decadenza dalla qualità di studente

La decadenza, che tende a colpire l'inerzia o l'eccessiva lentezza negli studi universitari, ricorre al verificarsi delle condizioni di seguito precisate, senza necessità di preventiva contestazione agli interessati:

a- relativamente ai corsi di studio istituiti ai sensi dei Decreti ministeriali 509/99 e 270/2004, salvo diverse disposizioni dell'Ateneo, si considera decaduto dallo status di studente universitario colui che non abbia sostenuto, con esito positivo, un esame completo per un numero di anni pari al doppio della durata legale del Corso di studio.

Lo studente, inoltre, indipendentemente dalla normativa di riferimento del Corso di studio, decade dalla qualità di studente qualora non ottemperi agli obblighi inerenti alla contribuzione universitaria per un periodo superiore a tre anni accademici consecutivi. Decade immediatamente dalla qualità di studente dell'Università per Stranieri di Perugia l'iscritto che abbia iniziato una nuova carriera presso altro Ateneo italiano senza aver previamente formalizzato la chiusura della carriera presso l'Università per Stranieri di Perugia.

Con la decadenza dallo status di studente non possono essere più compiuti atti di carriera universitaria, né è possibile usufruire dei servizi didattici e amministrativi; non potranno inoltre essere richiesti trasferimenti o passaggi di corso. Ai fini della decadenza, vengono esclusi dal computo gli eventuali anni di sospensione, mentre vengono inclusi gli anni di interruzione degli studi.

Lo studente che precedentemente sia decaduto dagli studi può, a seguito di apposita richiesta, immatricolarsi ad un CdS attivo chiedendo altresì la valutazione della carriera pregressa relativa all'ultima iscrizione. La decadenza non colpisce coloro che hanno superato tutti gli esami previsti dall'ordinamento universitario del proprio corso di studio e sono in debito del solo esame di finale di laurea.

Nell'anno di discussione della tesi, tuttavia, lo studente dovrà essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione, secondo le modalità e i tempi previsti dal Manifesto degli studi; a tale pagamento si aggiunge, nel caso di mancati pagamenti negli anni precedenti a quello di discussione della tesi, il versamento dell'importo di ricongiunzione previsto dal Manifesto degli studi.

ARTICOLO 15

Sito web del corso di studio

1. Tutte le informazioni relative al Corso di Laurea in Lingua e cultura italiana sono pubblicate nella pagina web del corso sul sito di Ateneo.
2. Nella pagina web, aggiornata prima dell'inizio di ogni anno accademico, sono rese disponibili per la consultazione:
 - il calendario di tutte le attività didattiche programmate e il calendario degli esami e delle prove finali;
 - i programmi degli insegnamenti corredati dell'indicazione dei libri di testo consigliati e i docenti responsabili, dei quali è allegato il curriculum;
 - il luogo e l'orario in cui i singoli Docenti sono disponibili per ricevere gli Studenti; - eventuali sussidi didattici *on line* per l'autoapprendimento e l'autovalutazione;
 - ogni altra informazione sul CdS.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del vigente Regolamento didattico di Ateneo.